

Il Ministro della Difesa
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'articolo 1826-bis, così come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", il quale, più nel dettaglio:

- al comma 1, dispone "Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali ..." l'istituzione di un fondo volto ad attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario e a "riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi";
- al comma 2, prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1;
- ai commi 3 e 4 stabilisce, infine, che "In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:
 - a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;
 - b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.", e che le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con "eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.";

Visto

il decreto legislativo n. 94 del 2017 e, in particolare, l'articolo 11, comma 14, a mente del quale a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono estese agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni di recepimento del provvedimento di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale militare non dirigente delle Forze armate:

- a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302;
- b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;
- c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;

Considerato

che agli oneri discendenti dal presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al sopra riportato articolo 1826-bis, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, sul quale gravano anche gli oneri recati dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2018, adottato a mente dello stesso articolo 1826-bis, registrato alla Corte dei conti, Registro Ministeri istituzionali - Difesa e Interno - n. 1978 il 30 agosto 2018, concernente "istituzione dei Compensi forfettari di impiego e di guardia per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali delle Forze armate volti a fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo";

Ritenuto

che gli specifici compensi da istituire a mente del citato articolo 1826-bis, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, a favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nell'ottica e in linea con la "dirigenzializzazione" dei destinatari avvenuta a mente del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono definiti quali incentivi alla valorizzazione delle specifiche funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti, nell'ambito dei programmi complessi di approntamento dello strumento militare a garanzia della sicurezza internazionale e della difesa del Paese nonché nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali;

Vista

l'informativa agli organismi di rappresentanza militare di cui alla lettera dello Stato maggiore della difesa prot. n. M_D SSMD REG2018 0196998 in data 6 dicembre 2018;

Vista

la proposta del Capo di stato maggiore della difesa di cui alla nota dello Stato maggiore della difesa prot. n. M_D SSMD REG2018 0197003 in data 6 dicembre 2018,

DECRETA

Articolo 1

(Specifici compensi di funzione per maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e per gli esercizi finanziari successivi, nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali, a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, preposti all'espletamento di funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti, è attribuito uno specifico



compenso di funzione calcolato su base mensile e corrisposto in unica soluzione l'anno successivo a quello di riferimento, le cui misure lorde sono stabilite nella tabella A allegata al presente decreto.

Articolo 2

(Presupposti, criteri per l'attribuzione e modalità applicative)

1. Il compenso di cui all'articolo 1 spetta al personale militare ivi indicato che nell'ambito dei programmi complessi di approntamento dello strumento militare a garanzia della sicurezza internazionale e della difesa del Paese:

a) svolge le funzioni appresso indicate connesse alla realizzazione degli obiettivi strategici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa:

- staff, consulenza, informazione e supporto alle autorità sovraordinate;
- concorso ai processi decisionali, organizzativi e di efficientamento interno dell'organizzazione;
- reclutamento, formazione, addestramento, stato giuridico, disciplina e impiego del personale;
- supporto logistico e tecnico-amministrativo alle attività operative, addestrative, formative, di consulenza e di staff;
- pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione delle forze, dei materiali e delle risorse finanziarie;

b) opera stabilmente per il più efficace conseguimento dei fini istituzionali e dimostra un elevato rendimento professionale attestato dalla qualifica di "eccellente" riportata nell'ultima valutazione caratteristica del periodo di riferimento. Se nei riguardi del personale interessato non sia stata redatta alcuna scheda valutativa recante la qualifica finale, il Comandante di corpo, ai soli fini dell'attribuzione del compenso, valuta se i giudizi formulati nei rapporti informativi o negli altri documenti equivalenti siano equiparabili a quello di "eccellente".

2. Il compenso di cui all'articolo 1 non spetta al personale che, a prescindere dalla qualifica conseguita nelle valutazioni caratteristiche, sia stato, nell'anno di riferimento, destinatario di provvedimenti comminatori di:

- a) sospensione precauzionale dall'impiego;
- b) una qualsiasi fra le sanzioni disciplinari di stato;
- c) sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.

3. Ove i provvedimenti di cui al comma 2, lettere da a) a c) siano caducati da una decisione definitiva dell'Autorità giurisdizionale amministrativa, ovvero perché la vicenda penale causa della sospensione precauzionale dall'impiego si è conclusa con sentenza definitiva di assoluzione con le formule "*perché il fatto non sussiste*" o "*per non aver commesso il fatto*", il compenso è corrisposto per i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.

4. Il compenso di cui all'articolo 1 non spetta, altresì, al personale:

- a) in servizio presso le strutture ricomprese nella determina del Capo di Stato maggiore della difesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996 n. 360, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;
- b) destinatario di indennità operative fondamentali o supplementari le cui misure siano complessivamente pari o superiori all'indennità operativa di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360;
- c) percettore dell'indennità di comando di cui all'articolo 10, legge 23 marzo 1983, n.78;
- d) percettore dell'indennità estera di contingentamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per periodi superiori a 15 giorni nell'arco di un mese calendariale;
- e) in posizione di comando presso amministrazione diversa dalla Difesa;
- f) inviato in missione all'estero ai sensi degli articoli 1807, per periodi superiori a 15 giorni nell'arco di un mese calendariale, e degli articoli 1808 e 1809 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Il compenso di cui all'articolo 1 non è maturato e, pertanto, non corrisposto per i mesi calendariali dell'anno di riferimento nei quali il personale interessato ha prestato servizio per un periodo inferiore o uguale a quindici giorni, ancorché non continuativi, quando l'assenza dal servizio risulta connessa a:

- a) licenza straordinaria;
- b) infermità;
- c) frequenza di corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di Forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dell'articolo 1, pari a euro 4.600.000, si provvede utilizzando le risorse di cui all'articolo 1826-bis, commi 3 e 4 del Codice dell'ordinamento militare citato in premessa, stanziato, per l'esercizio finanziario 2018, sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
2. Le risorse destinate al pagamento dei compensi di cui all'articolo 1 sono ripartite con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa. Eventuali risorse residue possono essere rese disponibili per le esigenze delle annualità successive.
3. L'allegata tabella A è parte integrante del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, - 1 AGO. 2019

IL MINISTRO DELLA DIFESA




IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTRI INTERNO E DIFESA

Reg. nr. Prev. n. 185 A

- 5 AGO. 2019



**SPECIFICO COMPENSO DI FUNZIONE PER MAGGIORI E TENENTI
COLONNELLI**

GRADO	IMPORTI MENSILI LORDI in euro	IMPORTI ANNUALI LORDI MASSIMI in euro
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	55	660
Maggiore e gradi corrispondenti	50	600